

COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

Capitolato Speciale di Appalto per servizio di canile e Disciplinare di gara

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati catturati sul territorio del Comune di SAN DONACI e attualmente collocati presso un canile convenzionato con quest'Amministrazione Comunale, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono, nonché alle prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia di cattura e tutela degli animali d'affezione.

L'appalto viene affidato con gara da esperirsi con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4) del D.Lgs. 50/16 .

L'affidamento dei cani ha carattere di temporaneità (a titolo di esempio la costruzione del canile comunale) in quanto il Comune di SAN DONACI può riappropriarsi dei suddetti cani per trasferirli ad altro destino in qualsiasi momento con preavviso di almeno 45 giorni, senza versare alcun indennizzo alla ditta appaltatrice.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto per 2 anni ammonta ad € 20.440.00 (euroventimilaquattrocentoquaranta/00) IVA esclusa, per ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, calcolato al costo unitario giornaliero di € 2,00 (due/00) Iva esclusa, per singolo cane, su una previsione di **14 cani**.

Il suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione, sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura ed è dimensionato per il mantenimento, la cura giornaliera e il cibo da somministrare quotidianamente, compreso i costi per l'assistenza veterinaria, le cure per le malattie e l'eventuale smaltimento in caso di decesso, secondo le indicazioni specificate nel presente capitolato e nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Si specifica che l'offerta economica, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso, dovrà essere effettuata sull'importo unitario e giornaliero (€ 2,00 oltre iva) riferito ad ogni cane che la struttura ospiterà (per come indicato nel modello "Offerta Economica" allegato al presente), in attesa della deliberazione della Giunta Regionale di individuazione di un prezzo o costo fisso non negoziabile (art. 6, c. 8 L.R. n.2/2020).

ART. 3 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DEL SERVIZIO

La ditta incaricata del servizio deve provvedere:

1. Alla custodia e mantenimento dei cani randagi di qualsiasi taglia presso idonea struttura autorizzata ai sensi di legge;
2. Al ritiro dei randagi presso le strutture dei canili sanitari e trasporto fino al canile di proprietà della ditta e al trasporto, presso luogo indicato dall'Amministrazione Comunale, al termine del contratto. Il ritiro dei cani presso i canili sanitari dovrà avvenire entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte

dell'Ente e/o daparte dei Servizi Veterinari dell'A.S.L. competenti territorialmente;

3. Al mantenimento in vita degli animali in condizioni igienico - sanitarie soddisfacenti e secondo standard del benessere animale;
4. A microchippare ciascun cane come da normativa vigente;
5. Alla pulizia giornaliera dei box, delle superfici dei locali, delle ciotole e dei recipienti dei cibi, dei siti di stabulazione e alle periodiche disinfestazioni da attuare comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità a giudizio del Servizio Veterinario della A.S.L.;
6. Alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirus) avvalendosi di veterinario libero professionista;
7. Alla fornitura e alla somministrazione dei pasti con alimenti idonei e conformi alle tabelle che l'A.S.L. (Servizio Veterinario) avrà cura di fornire e comunque in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale con un'alimentazione a base di carboidrati, proteine e fibre integrative; inoltre dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere;
8. Ad avere ed attuare un idoneo piano di derattizzazione e disinfestazione;
9. A consentire agli animali un adeguato periodo di sgambettamento in idonea area all'uopo destinata;
10. Alla cura dello stato igienico dei cani affidati con almeno un bagno antiparassitariomensile;
11. Alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dal Comune per la custodia del cane;
12. All'affido dei cani presenti nella struttura, ai cittadini che ne facciano richiesta; a tale scopo la ditta dovrà comunicare al Comune un orario di disponibilità non inferiore a due ore giornaliere per minimo tre giorni feriali settimanali nelle quali gli interessati potranno visitare gli animali ospitati;
13. A fornire indicazioni sui cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta ivi incluse associazioni riconosciute secondo un calendario settimanale per almeno due ore e comunque secondo le prescrizioni di cui alla L.R. n. 2/2020;
14. Agli oneri e alle spese necessarie per lo smaltimento dei cani deceduti secondo le prescrizioni della vigente normativa;
15. Alla tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento e alla tenuta di specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste.
16. A comunicare al Comune ed all'A.S.L. competente con apposita relazione trimestrale il numero di cani introdotti, dei presenti e dei deceduti;
17. Alla messa a disposizione di una zona contumaciale per cani affetti da malattie trasmissibili strutturalmente adeguata ed idonea;
18. Alla cura e ai medicinali occorrenti per ciascun cane e per ogni tipo di malattia riscontrata dal medico veterinario competente;

19. Alla nomina del medico veterinario;
20. Il comune si riserva la possibilità di accedere in qualsiasi momento presso il canile dove sono allocati i cani e verificare il loro stato di salute e mantenimento, anche attraverso propri professionisti incaricati, le cui spese cedono a carico della ditta.
21. La prestazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario competente per territorio secondo le vigenti disposizioni legislative.
22. Le morti naturali e/o gli eventuali abbattimenti di esemplari, le cui cause dovranno essere certificate dal Servizio Veterinario, devono essere comunicati immediatamente a questo Comune. La ditta vincitrice dovrà inoltre consentire al personale di questa Amministrazione di accedere alla struttura destinata ad ospitare i cani randagi affidati in mantenimento, per le verifiche e le ispezioni del caso, fornendo altresì la possibilità di verificare la tenuta dei registri e della documentazione di cui al punto 15 del presente articolo.

Per ogni altro obbligo si rinvia e si integrano alle prescrizioni di cui all'art.8 L.R. n.2/2020.

ART. 4 RITIRO DEI CANI

La ditta appaltatrice prenderà in carico i cani di proprietà del Comune di SAN DONACI situati presso l'attuale struttura convenzionata. Il trasporto cede a carico della ditta appaltatrice.

All'atto del ritiro, presenti un dipendente del Comune, il veterinario incaricato dal Comune nonché il veterinario incaricato dalla ditta appaltatrice, verrà conteggiato il numero effettivo dei cani presenti, verrà valutato lo stato di salute e verrà effettuato, se possibile, il censimento dei cani, attraverso il codice di identificazione degli stessi. In ogni caso si procederà all'identificazione degli animali con una descrizione analitica (età, stazza, colore del manto, razza se determinabile) con verbale che viene allegato e sottoscritto dalle parti, facente parte integrante del contratto di appalto.

La ditta appaltatrice si impegna a trasmettere entro 15 gg dal ritiro dei cani, rapporto dettagliato con le indicazioni del quantitativo di cani ritirati, il microchip ed il luogo di ricovero degli stessi.

ART. 5 CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara le Ditte, gli Enti, le Associazioni:

- che possiedono i requisiti di **carattere generale** e non si trovano nelle condizioni che determinano motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto e relativamente allo specifico servizio da svolgere, a motivi legati a condanne penali, al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali, a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali;
- che possiedono i requisiti di **capacità economica e finanziaria** ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 avendo effettuato prestazioni di medesima attività nel TRIENNIO precedente al bando di gara di importo totale almeno pari al valore dell'appalto in oggetto;
- che possiedono i requisiti di **capacità tecnica e professionale** ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 dimostrati attraverso l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di appalto;

Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno inoltre presentare all'atto della gara la seguente documentazione:

1. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. per attività di servizio di cui al presente capitolato;
2. Autorizzazione comunale da parte del comune competente su cui insiste la struttura adibita a canile;
3. Autorizzazione sanitaria da parte dell'ASL competente territorialmente;
4. Autocertificazione relativa al possesso nel canile di un numero di box o posti cane tale da poter consentire il ricovero di almeno 14 cani provenienti dal Comune di SAN DONACI;
5. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 ovvero di aver effettuato prestazioni di medesima attività nel triennio precedente al bando di gara di importo totale almeno pari al valore dell'appalto in oggetto;
6. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 dimostrati attraverso l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di appalto.
7. Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta;

In caso di aggiudicazione l'impresa affidataria dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia degli impegni assunti o di importo superiore nei casi stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016.

Art. 6 DIVIETO DI SUBAPPALTO

È assolutamente proibito alla ditta aggiudicataria di subappaltare, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 7 DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto oggetto del presente capitolato avrà durata di 2 anni consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio.

ART. 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI VARIE

La ditta aggiudicataria dell'appalto, sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti e, in genere, di tutte le prescrizioni che saranno anche solo emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni di cui al presente atto.

Si precisa che:

A) Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l'impresa si obbliga altresì ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle aziende industriali, edili, commerciali ed affini e negli accordi locali dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche con i rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa ed indipendentemente dalla natura industriale, commerciale o artigianale, dalla struttura e dimensione della stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

B) In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente capitolato accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento in saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli impegni assunti.

Il pagamento all'impresa delle somme così accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni.

ART. 9 EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria. Il verbale di aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto definitivo, che sarà stipulato con il Responsabile del Servizio competente a rogito del Segretario Comunale.

L'offerente trascorsi centottanta giorni dalla data di aggiudicazione (definitiva) della gara, senza che si sia provveduto alla stipula del contratto e sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta.

ART. 10 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il servizio sarà valutato in base ai prezzi di aggiudicazione. Essi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso per la esecuzione del servizio. I prezzi si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio, fatte salve le disposizioni di cui all'art.6, c. 8 L.R. n. 2/2020.

ART. 11 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio nell'importo risultante dall'atto di aggiudicazione, verrà liquidato previa verifica dell'ufficio competente, in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sugli effettivi servizi svolti, ai sensi del D.L.vo n°192/2012. Alle fatture dovrà essere allegato l'estratto in copia conforme del registro di carico/scarico dei cani appartenenti al Comune di SAN DONACI.

Ogni somma che risultasse erroneamente corrisposta potrà essere in qualunque momento trattenuta nel mese successivo alla conoscenza.

ART. 12 PERSONALE

Nell'espletamento del servizio in oggetto, la ditta incaricata si dovrà dotare di personale competente ed esperto ed applicare integralmente tutte le norme del C.C.N.L per i dipendenti del settore oggetto della

presente convenzione, nonché a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 ATTREZZATURE E MATERIALI

Tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per svolgere i servizi in oggetto, dovranno essere adeguati al tipo di operazioni richieste nel presente Capitolato e dovranno essere forniti dalla ditta appaltatrice.

In particolare la ditta appaltatrice:

1. Ha l'obbligo di mettere a disposizione del proprio personale tutte le attrezzature occorrenti per il servizio di cui all'oggetto;
2. Ha l'obbligo di servirsi di attrezzature conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza;

ART. 14 SUDDIVISIONE DEGLI ONERI

Oneri e obblighi a carico della ditta aggiudicataria: l'appaltatore svolgerà i servizi indicati nelle prescrizioni tecniche, provvedendo direttamente all'organizzazione del personale e dei mezzi necessari.

Sono in particolare a carico della ditta aggiudicataria:

- a) Spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto;
- b) Organizzazione del servizio con tutto il personale necessario sotto l'aspetto professionale e numerico;
- c) Trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore.

Tutte le spese di contratto, quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, cederanno a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART. 15 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Rientrando i servizi in oggetto dell'appalto tra quelli pubblici essenziali previsti dalla Legge 12.06.1990 n.146, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare le prestazioni del servizio in caso di sciopero.

Degli scioperi del proprio personale, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 48 ore.

ART. 16 RESPONSABILITA'DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi assunti, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti, le

apparecchiature e di mezzi operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

ART. 17 CONTROLLO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio stesso.

Le modalità di controllo, per accertare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato si esplicano:

- a) con proprio personale accompagnato dai medici veterinari del servizio sanitario dell'ASL o direttamente dal personale dell'ASL competente attraverso sopralluoghi per verificare lo stato di mantenimento degli animali nonché il rispetto di tutte le norme, organizzative e amministrative del presente capitolato;
- b) con proprio personale per l'ispezione delle attrezzature e dei locali di ricovero, e su quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte quelle norme stabilite nel presente capitolato.

ART. 18 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

Nel caso in cui dalle verifiche previste dal precedente art. 17 fosse accertata l'inosservanza, anche parziale, delle norme contenute nel presente capitolato, sarà applicata una penale. Resta inteso che nel caso si verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederebbe alla denuncia di tali episodi alla competente Autorità Giudiziaria per l'adozione dei relativi provvedimenti di legge. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale e corretta osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per la conduzione dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non sia adeguata agli obblighi assunti, fermare stando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla Legge, dal presente capitolato e dal contratto.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata, verrà contestata alla Ditta appaltatrice mediante corrispondenza eventualmente anticipata tramite e-mail e la stessa Ditta dovrà rispondere per iscritto le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, mentre trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

In ogni caso, previo esame delle deduzioni della Ditta, deciderà insindacabilmente l'Amministrazione Comunale sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

ART. 19 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, per il Comune sarà subordinato all'approvazione di legge

ART. 20 – RESCSSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

L'appaltatore incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancanza, carente o irregolare presentazione dei documenti richiesti al fine della stipulazione del contratto;
- mancata assunzione del servizio, alla data stabilita;
- interruzione del servizio, anche parziale, non autorizzata;
- in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal contratto così da compromettere la perfetta riuscita del servizio;
- nel caso di gravi mancanze ai disposti previste dalla vigente normativa in materia di tutela e controllo degli animali d'affezione, verificabili dall'Azienda sanitaria competente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;

Qualora si riscontrasse l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificato, l'Amministrazione Comunale, fatti salvi i maggiori diritti del Comune, procederà in pieno diritto e senza formalità di sorta, con semplice comunicazione scritta, alla risoluzione di ogni rapporto con la Ditta stessa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva. Alla ditta non spetterà altro che la sola liquidazione della merce regolarmente fornita, escluso ogni altro compenso o indennizzo.

ART. 21 - RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed inoltre è tenuto all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto, comprese le norme sulla formazione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare si richiamano le seguenti norme:

- ❑ **Legge 14 Agosto 1991 n.281** "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*"
- ❑ **Circolare del Ministero della Sanità 10 Marzo 1992 n.9** "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*"
- ❑ **Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996** "*Norme in materia di affidamento dei cani randagi*"
- ❑ **Convenzione Europea** per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 1987- Capitolo III "*misure complementari per gli animali randagi*"
- ❑ **Decreto legislativo n.116 del 27/1/1992**, di recepimento della direttiva CEE n.609 del 1986, "*in materia di protezione degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*"
- ❑ **Legge Regionale n. 41 del 05 Maggio 1990** "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali" *con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 3 marzo 2000, n.4;*
- ❑ **Legge Regionale n. 2 del 07/02/2020** "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione animali da affezione. Abrogazione L.R. n. 12/95".

ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le vertenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno di competenza dell'Autorità Giurisdizionale Civile di Brindisi.